

# **MERCATO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ITTICI DI VENEZIA**

## ***REGOLAMENTO***

**AGGIORNATO CON MODIFICHE  
DELIBERA C.C. n. 168 del 22/11/1999**

### **NORME DI RIFERIMENTO**

- Legge 25.03.1959 n°125 - Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
- Legge 11.06.1971 n° 426 - Disciplina del commercio.
- Legge regionale 30.03.1979 n° 20 - Disciplina dei mercati all'ingrosso.
- D.L. 30.12.1992 n° 531 - Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

## **INDICE**

- Art. 1 - Definizione del mercato
- Art. 2 - Istituzione e gestione del mercato
- Art. 3 - Composizione e nomina della Commissione di Mercato
- Art. 4 - Funzionamento della Commissione di Mercato
- Art. 5 - Nomina e compiti del Direttore del Mercato
- Art. 6 - Personale addetto al mercato
- Art. 7 - Rilevazioni statistiche e prezzi
- Art. 8 - Servizio di vigilanza igienico - sanitaria
- Art. 9 - Servizi di Mercato
- Art. 10 - Cassa di Mercato
- Art. 11 - Pesatura dei prodotti e verifiche
- Art. 12 - Facchinaggio
- Art. 13 - Canoni e tariffe
- Art. 14 - Orario e Calendario
- Art. 15 - Attività degli operatori alle negoziazioni
- Art. 16 - Documento per l'accesso al Mercato
- Art. 17 - Posteggi di vendita, Magazzini, Uffici
- Art. 18 - Gestione ed uso dei Posteggi, Magazzini, Uffici ed aree
- Art. 19 - Norme di commercializzazione
- Art. 20 - Decadenze e Revoche
- Art. 21 - Vendite per conto
- Art. 22 - Circolazione dei veicoli
- Art. 23 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi
- Art. 24 - Responsabilità
- Art. 25 - Forma dei provvedimenti dell'Ente Gestore
- Art. 26 - Disposizione finale

### **NORME TRANSITORIE**

- Art. 27 - Tutela dei diritti acquisiti
- Art. 28 - Applicazione temporale

## ART. 1

### DEFINIZIONE DEL MERCATO

Il mercato all'ingrosso di prodotti ittici di Venezia - Tronchetto è composto dagli edifici, le aree, le strade, le attrezzature, la banchina, i pontili di approdo, e tutti gli altri impianti e servizi in uso al Comune di Venezia, così come identificati dalla planimetria allegata al presente regolamento .

Nel suddetto mercato viene esercitato il commercio all'ingrosso di prodotti ittici che comprendono i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.

Il commercio all'ingrosso dei molluschi terrestri ( chioccioline e lumachine ), delle rane e di esche vive e conservate, è pure soggetto alle norme del presente regolamento.

## ART. 2

### ISTITUZIONE E GESTIONE DEL MERCATO

Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 30.Marzo.1979 n. 20 il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici è stato istituito dal Comune di Venezia .

Il mercato è gestito dall' A.M.E.S., Azienda Speciale del Comune di Venezia, secondo quanto stabilito dall'art.4 della suddetta legge .

## ART. 3

### COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

- Sindaco o suo delegato
- Un rappresentante dell'Ente Gestore (in caso di gestione diretta questo è già rappresentato dal Sindaco)
- Due rappresentanti del Consiglio Comunale
- Un rappresentante grossisti
- Un rappresentante commissionari
- Un rappresentante dettaglio fisso
- Un rappresentante dettaglio ambulante
- Un rappresentante dei produttori diretti
- Un rappresentante degli organismi cooperativi
- Un rappresentante CCIAA (in rappresentanza anche degli esportatori esteri)
- Un rappresentante delle Organizzazioni sindacali
- Un rappresentante delle Organizzazioni dei consumatori
- Un rappresentante del concessionario del servizio di facchinaggio
- Due rappresentanti U.S.L. (del settore igiene pubblica e del settore veterinario).

Funge da segretario della Commissione di mercato un dipendente nominato con disposizione del Direttore.

I componenti la commissione, delegati dalle categorie enti e associazioni interessate, sono nominati dal Sindaco con propria ordinanza.

Qualora gli interessati non provvedano a designare un loro rappresentante entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale il Sindaco potrà provvedere direttamente con proprio atto.

#### ART. 4

##### FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

La commissione di mercato di cui all'art. 3 del presente Regolamento è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, di regola ogni 3 mesi , oppure ne venga avanzata richiesta da almeno il 50% + 1 dei suoi componenti o dall'Ente gestore.

Gli inviti alle riunioni, con allegato l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono essere inviate ai componenti la Commissione almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione, fatte salve le eventuali convocazioni d'urgenza .

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno di due terzi dei componenti la commissione, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti la commissione .

I pareri della Commissione vengono adottati sempre a maggioranza . In caso di parità il voto del Presidente è prevalente .

I componenti la commissione che, senza giustificato motivo , non partecipino a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti .

Ai membri della commissione spetta una indennità, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, nella stessa misura di quella prevista a favore dei Consiglieri Comunali di Venezia per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale .

I pareri richiesti dall' Ente Gestore potranno essere evasi entro 45 giorni dalla data della richiesta, decorso tale termine l'Ente procederà a prescindere dal parere stesso .

Alla commissione verranno forniti tutti gli elementi ritenuti utili e necessari affinché la stessa possa esprimere i pareri di competenza.

## ART. 5

### NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

Il Direttore viene nominato dall'Ente Gestore il quale ne fissa il trattamento giuridico ed economico . Egli dispone autonomamente l'organizzazione del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente Gestore .

Oltre a tutte le funzioni direttamente attribuitegli dalla Legge regionale il Direttore, dovrà inoltre :

- sovrintendere a tutto il personale addetto ai mercati, ad esclusione di quello adibito al servizio sanitario;
- coadiuvare l' Ente Gestore e la commissione di mercato proponendo iniziative atte allo sviluppo del mercato ed al miglioramento della sua funzionalità;
- eseguire o disporre saltuarie ispezioni, per accertare la perfetta funzionalità del mercato, adottare in casi particolari ed urgenti alcuni provvedimenti che si rendessero necessari, anche in deroga alle proprie competenze, riferendone all'Ente Gestore;
- rilasciare, su richiesta degli operatori di mercato, certificazioni attestanti la mancata ammissione alle vendite di merci con requisiti non rispondenti alle norme vigenti ;
- determinare il valore della merce, dichiarata dal servizio igienico-sanitario non idonea all'alimentazione ed avviata alla distruzione, sulla base dei prezzi rilevati con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.
- provvedere alla vendita delle merci che, in casi eccezionali, gli siano state affidate per la vendita mediante asta pubblica o trattativa privata, affidandone l'incarico a mandatari, commissionari e astatori, i quali sono tenuti a compiere tutte le operazioni necessarie obbligandosi, al termine delle vendite, al versamento del ricavo netto agli aventi diritto sollevando l'Ente gestore da qualsiasi responsabilità in merito.
- esercitare le funzioni di controllo dell'applicazione del regolamento e delle leggi attraverso il personale dell'Ente Gestore da lui delegato.
- adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza ed allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e/o di regolamento e che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato;
- emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- risiedere obbligatoriamente nell'ambito del mercato, salvo deroga concessa dal Sindaco, e per ciò è fornito di alloggio di servizio gratuito.

## ART. 6

### PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

L'Ente Gestore stabilisce l'organico, le funzioni, la qualifica del personale e ne fissa il trattamento economico secondo la vigente normativa, garantendo comunque l'operatività del mercato con almeno la seguente struttura organica:

- Un Capo ufficio mercato;
- Un ispettore di mercato;
- Quattro operatori amministrativi;

Il personale, nelle ore di servizio, deve indossare l'abbigliamento prescritto dall'Ente Gestore.

Tutto il personale addetto al mercato, a qualunque titolo presente nello stesso, non può personalmente acquistare prodotti durante l'orario di servizio nè chiedere o ricevere regalie.

## ART. 7

### RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Le rilevazioni statistiche sono affidate all'Ente Gestore che provvederà alla loro esecuzione in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 20/79.

## ART. 8

### SERVIZIO DI VIGILANZA IGIENICO - SANITARIA

Il servizio igienico - sanitario è assicurato da un responsabile del servizio o ufficiale veterinario coadiuvato eventualmente da un numero di assistenti tale da garantire la completa operatività del servizio in armonia con quanto previsto dalle normative vigenti.

Il responsabile del servizio o ufficiale veterinario dovrà tempestivamente trasmettere alla Direzione del mercato i provvedimenti assunti in violazione delle norme igienico - sanitarie posti a carico degli operatori di mercato.

Tutte le spese relative alle operazioni inerenti la distruzione delle merci, sono a carico del detentore delle stesse.

Tutte le dichiarazioni di non idoneità all'alimentazione dei prodotti verranno prodotte con le modalità stabilite dall'art.11 della L.R. 20/79.

## ART. 9

### SERVIZI DI MERCATO

L'Ente Gestore, qualora non provveda direttamente, affida a terzi i servizi di mercato privilegiando, a parità di condizione, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi .

Non è consentito il sub appalto del servizio da parte del terzo affidatario, sotto pena di decadenza.

L'Ente Gestore dovrà garantire almeno i seguenti servizi :

- Pulizia del mercato
- Facchinaggio
- Bar- Ristoro
- Cassa mercato

Il Direttore di Mercato di propria iniziativa e ove ne ravvisi la necessità può richiedere l'intervento degli agenti della Polizia Municipale per garantire il funzionamento del Mercato, il corretto svolgimento delle attività al suo interno, nonché per ogni altro aspetto in materia di orario e regolamento.

Il calendario di apertura e l'orario per il funzionamento dei servizi del mercato sono definiti dalla commissione di mercato sentito il parere della direzione.

## ART. 10

### CASSA DI MERCATO

Nel mercato è istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

Il regolamento di cassa, che costituisce parte integrante della convenzione che l'Ente gestore dovrà sottoscrivere con l'Istituto bancario cui verrà affidato il servizio, determina le modalità, i meccanismi, e le garanzie secondo le quali debbono svolgersi le operazioni di cassa connesse con le attività di mercato, nonché l'entità dei diritti per tali operazioni.

In particolare dovrà essere chiaramente indicato che ogni eventuale addebito a carico di un operatore economico, richiesto da altro operatore, dovrà preventivamente avere l'assenso del debitore.

Le violazioni al suddetto regolamento da parte degli operatori sono da considerarsi infrazioni all'art. 13 della Legge regionale n° 20/79.

## ART. 11

### PESATURA DEI PRODOTTI E VERIFICHE

Ogni venditore provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita, queste ultime devono essere sempre:

- mantenute pulite ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolate e verificate prima di essere adoperate;
- di facile accesso e visibilità da parte dei compratori;

Prima dell'inizio della pesatura l'incaricato al servizio deve accuratamente verificare la pesa stessa. Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la Direzione.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da questi incaricato.

La Direzione del mercato pone a disposizione degli operatori strumenti di pesatura per la verifica dei pesi.

La Direzione del Mercato anche su richiesta degli interessati può eseguire controlli sull'esattezza della pesatura, alla presenza degli interessati.

Il Direttore, dopo la verifica, rilascia su richiesta una dichiarazione degli accertamenti eseguiti.

Non verranno presi in considerazione reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal Mercato.

## ART. 12

### FACCHINAGGIO

Le operazioni di trasporto e di facchinaggio svolte all'interno del mercato negli orari e con le modalità stabilite dalla Direzione dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme qui di seguito riportate, che costituiranno la base del regolamento tecnico per l'espletamento del servizio di movimentazione delle merci che verrà deliberato dall'Ente Gestore.

- gli incaricati dovranno utilizzare mezzi tecnici idonei all'effettuazione delle diverse operazioni di movimentazione delle merci, con particolare attenzione all'osservanza delle norme in materia di antinfortunistica e di salvaguardia dell'incolumità di terzi;

- all'organizzazione delle operazioni sovrintende un responsabile chiaramente identificabile da parte di tutti gli operatori di mercato in modo tale da poter essere messo a conoscenza immediatamente di qualsiasi anomalia del servizio;

- ogni incaricato addetto alle operazioni di facchinaggio dovrà essere munito di vestiario idoneo, di uguale foggia concordata con la Direzione;

- venditori, conferitori ed acquirenti hanno l'obbligo di utilizzare il servizio di facchinaggio per tutte le operazioni all'interno del mercato con l'esclusione dei casi previsti dalla legge per gli operatori alle vendite ed i consumatori;

- il servizio di facchinaggio dovrà essere effettuato in tempi tali da non intralciare le altre operazioni di mercato e soprattutto dovrà garantire una esecuzione compatibile con le esigenze del mercato; qualora ciò non avvenisse la Direzione potrà autorizzare, in casi eccezionali e di volta in volta, gli operatori a svolgere il servizio in proprio.

Il servizio stesso dovrà inoltre essere sempre garantito su specifica richiesta e per particolari esigenze espresse dalla Direzione:

- presso i posteggi vendita o zone specifiche, dovrà essere garantita la presenza di un congruo numero di incaricati, rapportato al volume della movimentazione in essere delle merci, tale da garantire i tempi di esecuzione del servizio come sopra specificato;

- gli incaricati addetti alle operazioni di facchinaggio sono pagati per i servizi realmente resi e secondo le tariffe in vigore. Essi non possono accettare o richiedere regalie di alcun tipo e sono responsabili delle merci loro affidate sia nelle operazioni di scarico, che di carico, che di trasporto;

- per eventuali controversie che si dovessero verificare e che non venissero risolte in via breve tra gli operatori, la Direzione potrà intervenire per dirimere le divergenze in atto sottoposte in forma scritta.

Gli addetti alle operazioni di facchinaggio dipendenti degli operatori di mercato, nell'effettuazione del loro servizio, sono tenuti all'osservanza delle modalità tecniche di cui sopra ed alle altre prescrizioni impartite dall'Ente Gestore e dal Direttore del mercato;

### ART. 13

#### CANONI E TARIFFE

L'utilizzo del servizio mercato è soggetto al pagamento di un corrispettivo la cui natura ed entità viene stabilita dall'Ente Gestore in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 20/79.

I canoni di concessione o le tariffe per l'uso di ciascun posteggio di vendita, magazzino, ufficio ed area vengono corrisposti con le modalità previste nell'atto di concessione o nella autorizzazione ivi compreso l'ammontare delle eventuali cauzioni dovute a garanzia degli obblighi contrattuali.

I concessionari dei magazzini che esercitano la vendita del ghiaccio all'interno del mercato, debbono:

- osservare l'orario di vendita fissato dalla direzione del mercato;
- rispettare il prezzo massimo di vendita deliberato dall'Ente Gestore;
- assicurare il normale rifornimento del ghiaccio agli operatori del mercato, preconstituendo le opportune scorte necessarie a coprire i fabbisogni determinati dagli andamenti stagionali della pesca; l'inosservanza anche di una delle prescrizioni di cui sopra sarà oggetto di revoca della concessione dell'uso del magazzino.

## ART. 14

### ORARIO E CALENDARIO

L'orario deve garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.

Il calendario e l'orario delle operazioni di mercato sono stabiliti dal Sindaco su proposta dell'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato. Vengono pubblicizzati anche mediante affissione all'albo del mercato, a cura della Direzione, affinché tutti gli operatori ne possano essere a conoscenza.

Gli operatori alle vendite in caso di chiusura del proprio punto vendita in giornate non previste dal calendario devono preventivamente presentare apposita comunicazione alla Direzione che ne autorizzerà l'effettuazione solo nel caso in cui sia garantita l'operatività di almeno il 50% dei posteggi di vendita.

La Direzione, in casi eccezionali, può anticipare o posticipare l'orario di inizio e/o di termine delle contrattazioni, o limitatamente a particolari tipi di prodotti.

Prima dell'inizio delle contrattazioni nessun compratore può sostare nelle aree di vendita, meglio individuate con provvedimento della Direzione.

Nessuna operazione, ivi inclusa qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione, contrattazione, può essere effettuata fuori dell'orario delle contrattazioni di mercato e comunque deve sempre essere garantita la par conditio tra i diversi acquirenti.

## ART. 15

### ATTIVITÀ' DEGLI OPERATORI ALLE NEGOZIAZIONI

Gli operatori alle negoziazioni di cui all'art. 16 della L.R.20/79 agiscono nel mercato personalmente o rappresentati da persone legalmente autorizzate nei limiti e con le responsabilità derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia, comunque deve sempre essere garantita la presenza di un responsabile sia esso socio o dipendente od incaricato nel rispetto delle suddette norme.

Qualora gli operatori debbano farsi coadiuvare da altro personale per le diverse operazioni di mercato sono obbligati a comunicare tempestivamente, indicando esplicitamente le funzioni svolte da ognuno, sia l'inizio che la cessazione della attività di questi ultimi assumendosene la piena responsabilità.

Gli operatori alle vendite non possono cedere merce ad un altro operatore che a sua volta la contratti con un operatore agli acquisti all'interno del mercato fatte salve le eccezioni di cui al comma 6 dell'art. 16 della Legge regionale 20/79.

Gli operatori alle vendite sono tenuti, nel caso di vendita diretta ai consumatori, ad attenersi alle quantità minime previste dal presente regolamento.

L'Ente Gestore determina l'ammontare e l'aggiornamento delle cauzioni cui sono obbligati i commissionari, i mandatari e i commercianti che effettuano operazioni in conto commissione e provvede all'eventuale svincolo o all'utilizzo solo a seguito dell'avvenuta soluzione, in caso di giudizio, solo a seguito di un contenzioso civile.

## ART. 16

### DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

Il Direttore del mercato, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 della L.R. 20/79, accertati i requisiti necessari, rilascia per l'accesso al mercato un documento numerato e munito di fotografia sul quale sono riportati i seguenti dati:

- generalità del titolare
- titolo di ammissione
- periodo di validità

Il rilascio del documento è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese, il cui importo viene stabilito dall'Ente Gestore .

Il Direttore del mercato può autorizzare l'ingresso di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 16 della L.R. 20/79 .

I produttori occasionali di cui all'art. 17 del presente regolamento non sono tenuti a munirsi del documento di cui sopra.

L'accesso al mercato è interdetto a tutti coloro i quali non siano in possesso di valido documento od autorizzazione.

Il documento d'accesso, che rimane sempre e comunque di proprietà dell'Ente Gestore, è strettamente personale, deve essere sempre esibito a richiesta del personale incaricato, la sua mancata esibizione viene considerata violazione alle norme regolamentari. In caso di perdita del titolo di ammissione all'ingresso al mercato il documento deve essere obbligatoriamente riconsegnato. La mancata riconsegna sarà punita a termine di legge .

Tutti coloro che accedono al mercato devono operare esclusivamente entro i limiti di competenza del proprio titolo di ammissione.

Avverso il mancato rilascio o il ritiro del documento di accesso è ammesso ricorso al Sindaco con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

## ART. 17

### POSTEGGI DI VENDITA, MAGAZZINI, UFFICI.

Le concessioni per l'uso continuativo di posteggi di vendita, magazzini e uffici deliberati dall'Ente Gestore hanno di norma durata quinquennale e sono rinnovate su domanda del concessionario almeno 60 giorni prima della scadenza salvo decadenza o revoca.

I posteggi di vendita, i magazzini e gli uffici, considerati sempre come unità singole, sono assegnati, nel rispetto dei sottoelencati criteri e parametri, su domanda degli interessati con le modalità e nei termini di cui ai relativi bandi di concorso, i quali oltre a fissare l'ammontare del valore dei depositi cauzionali dovuti dagli assegnatari a tutela di tutte le eventuali inadempienze, individueranno di volta in volta le disponibilità per le tipologie qui di seguito riportate:

A) Posteggi vendita destinati agli operatori di cui all'art. 16 della L.R. 20/79 lettera a) con riserva prioritaria e cinque posteggi per le attività dei produttori.

B) Magazzini di deposito destinati agli operatori di cui all'art. 16 della L.R. 20/79 lettera a) e lettera b) sub 4 e 5 ( operatori che si occupano di forniture e grande distribuzione od attività similari ); in ogni caso le operazioni dovranno attenersi alla qualifica di ognuno.

C) Magazzini di lavorazione (intesi come magazzini la cui superficie utile viene ridotta dalla presenza di macchinari complessi funzionanti destinati alla lavorazione dei prodotti) destinati agli operatori di cui all'art. 16 L.R. 20/79 lettera a) sub 3 e lettera b) sub 3) .

D) Uffici (intesi come locali a disposizione per lo svolgimento delle operazioni contabili ed amministrative relative alla attività commerciale che si attua nel mercato) destinati a tutti gli operatori di cui all'art. 16 L.R. 20/79.

#### PARAMETRI PER :

#### **1 ) Assegnazioni e revoche per operatori già presenti in mercato**

Il parametro, del quale si dovrà tener conto nelle nuove assegnazioni di magazzini, uffici e nelle revoche dovute al mancato raggiungimento dei limiti minimi dei posteggi di vendita di cui al punto A), fa riferimento al fatturato annuo di ogni singolo concessionario rapportato al volume d'affari complessivamente registrato nel mercato.

Detto parametro prevede che la ditta richiedente o concessionaria abbia realizzato nei precedenti due anni un valore di fatturato annuo non inferiore al 2% del volume complessivo registrato nel mercato. (frazioni di anno superiori a sei mesi verranno rapportate all'anno in dodicesimi, inferiori a sei mesi non verranno computate) .

## **2 ) Nuove assegnazioni ad operatori non presenti in mercato**

Il parametro cui far riferimento per le nuove assegnazioni dei posteggi di vendita di cui al punto A) sono gli stessi indicati al punto 1) sopra citato ed operano nei confronti di soggetti già attivi in altre sedi da più di due anni. Tale limite viene ridotto del 50% per quanto attiene l'assegnazione a Cooperative di pescatori.

I nuovi assegnatari nel primo anno di attività nel mercato dovranno garantire il raggiungimento di almeno 2/3 del minimo annuo previsto.

Il parametro per l'assegnazione di magazzini di cui al punto B) è l'aver realizzato nei precedenti due anni un valore di fatturato annuo non inferiore al 1 % del volume complessivo registrato nel mercato, inoltre gli operatori di cui alla lettera b) sub. 4 e 5 dovranno garantire l'acquisto in mercato di almeno 2/3 del totale della merce commercializzata.

Il parametro per l'assegnazione di magazzini di lavorazione di cui al punto C) è l'aver realizzato nei precedenti due anni un valore di fatturato annuo non inferiore al 1,5 % del volume complessivo registrato nel mercato. Inoltre dovrà essere garantito l'acquisto in mercato di almeno il 50% del totale della merce commercializzata. Coloro che non possono dimostrare un'attività di almeno due anni potranno concorrere per l'assegnazione di spazi per operare nel mercato solo ad avvenuto soddisfacimento delle esigenze degli operatori di cui ai commi precedenti con le modalità che verranno previste nel bando di concorso.

### CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI

Le modalità di assegnazione che verranno di volta in volta inserite nei bandi di concorso dovranno tenere conto di :

- anzianità di iscrizione negli appositi elenchi delle CCIAA di cui all'art. 16 lettera a) sub. 1 L.R. 20/79.
- capacità imprenditoriale e dimensione dell'impresa.
- anzianità di rilascio del permesso di pesca per i produttori di mestiere.
- preferenza agli operatori locali nei confronti di quelli provenienti da altre province.
- titolo di preferenza nelle assegnazioni di magazzini ed uffici ad assegnatari di posteggi.

Ai produttori singoli od associati di cui all'art. 16 della L.R.20/79 che non siano già concessionari di posteggi è destinata una superficie di vendita pari a 5 (cinque) posteggi che verrà concessa per 7/10 alle Cooperative di pescatori e per 3/10 ai produttori con attività continuativa, a tal fine la Direzione richiederà una dichiarazione attestante l'attività svolta in via continuativa ed i prodotti da essa derivanti .

I produttori singoli od associati che in mercato svolgono attività a carattere occasionale, potranno utilizzare una parte dello spazio assegnato alle Cooperative di pescatori, nella misura massima di 1/10 che verrà di volta in volta determinato

secondo esigenza e con modalità previste da apposite disposizioni della Direzione.

Il numero massimo di posteggi o magazzini o uffici da assegnare ad ogni singolo concessionario viene fissato in 1 unità singola per ogni tipologia.

Ogni anno entro il 31 gennaio la Direzione, mediante l'acquisizione dei dati relativi ai fatturati di ogni singola ditta concessionaria derivati dai riepiloghi annuali predisposti dal servizio cassa, accerterà e comunicherà agli operatori il raggiungimento dei minimi come sopra previsti il cui rispetto consentirà agli operatori interessati il mantenimento delle concessioni in corso.

In mancanza del raggiungimento dei suddetti minimi, l'Ente Gestore provvederà all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 19 del presente regolamento.

L'Ente Gestore può, qualora lo ritenga necessario, richiedere ad ogni singolo concessionario tante fatture, emesse nel corso del periodo esaminato, quante ne servano per dimostrare le percentuali minime di lavorazione e di stoccaggio previste per l'assegnazione dei magazzini di cui al punto B) e C).

Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetti qualora eventi di forza maggiore non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o quantomeno fortemente contenuto l'attività del concessionario per almeno 1 dei 2 anni esaminati.

L'uso temporaneo ed occasionale di aree libere all'interno del mercato può essere autorizzato dal Direttore previo pagamento della relativa tariffa con le modalità previste dall'atto di assegnazione.

L'Ente Gestore potrà individuare posteggi di vendita, magazzini o uffici da assegnare provvisoriamente con le modalità previste in apposito provvedimento deliberativo. Le assegnazioni provvisorie di norma avranno durata annuale non rinnovabile e qualora vi sia disponibilità di spazi possono non tenere conto dei minimi di commercializzazione di cui al presente articolo, comunque decadranno automaticamente nel momento dell'assegnazione definitiva o per altre esigenze dell'Ente Gestore.

La sub concessione o l'uso parziale a terzi di posteggi e magazzini non sono consentiti.

Le concessioni per l'uso di posteggi, magazzini o le autorizzazioni all'uso delle aree vengono intestate alle Ditte concessionarie.

Le variazioni nella titolarità dell'impresa e le variazioni societarie (ragione sociale, composizione societaria, ecc.) ad eccezione delle mere variazioni interne di capitale devono essere comunicate, entro 30 giorni dalla loro efficacia a pena di decadenza della concessione, al Direttore, il quale, previo accertamento dell'inesistenza di cause ostative riguardanti i requisiti soggettivi per la prosecuzione dell'attività, provvede all'adeguamento e all'aggiornamento degli atti concessori.

Le predette variazioni hanno effetto, ai fini del presente Regolamento, dalla data in cui il Direttore ha provveduto all'adeguamento e all'aggiornamento degli atti concessori.

Successivamente alla comunicazione al Direttore delle predette variazioni e fino a tale data, l'attività viene esercitata provvisoriamente sulla base dei vigenti atti concessori.

Qualora il Direttore riscontri cause ostative riguardanti i requisiti soggettivi per la prosecuzione dell'attività, questi assegna un termine non inferiore a 15 giorni affinché l'operatore provveda alla loro rimozione.

Il titolare o il socio o l'amministratore di una ditta concessionaria non può far parte della compagine sociale di altra concessionaria salvi i casi di fusione od incorporazione tra Ditte concessionarie o di partecipazione in altre Concessionarie fermo restando che il totale delle concessioni non potrà comportare una occupazione di spazi maggiore di quelli massimi concedibili ai sensi del presente articolo.

Gli eredi legittimi dell'assegnatario possono continuare l'esercizio dell'attività fino alla scadenza della concessione, purché risultino in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alle vendite nel mercato. Gli stessi in mancanza di questi ultimi possono farsi rappresentare da altra persona in possesso di tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi ( termine prorogabile per motivi non imputabili agli interessati).

## ART. 18

### GESTIONE ED USO DEI POSTEGGI , MAGAZZINI, UFFICI ED AREE

Gli assegnatari devono :

- indicare chiaramente negli spazi loro concessi tutti i dati necessari alla loro corretta e completa identificazione;
- eleggere proprio domicilio, agli effetti dei rapporti con l'Ente Gestore, presso il rispettivo posteggio o magazzino;
- utilizzare gli spazi assegnati per la vendita solo per deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie alla loro commercializzazione e, al termine delle contrattazioni, procedere sollecitamente allo sgombero degli stessi da cassetame e da prodotti invenduti, all'eliminazione di ogni rifiuto e ad un accurato lavaggio di ogni parte comprese le vie di accesso;
- garantire che nei posteggi di vendita e nei magazzini non vengano eseguite operazioni che non abbiano attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici ivi comprese le lavorazioni, le manipolazioni, le preparazioni e le vendite dirette di prodotti che non abbiano ottenuto particolari specifiche autorizzazioni sia da parte degli organi sanitari che da altri enti preposti;
- utilizzare gli uffici solo per lo svolgimento delle operazioni contabili ed amministrative relative alle attività commerciali che si attuano nel mercato ed in tali locali non possono essere introdotti prodotti ittici ne installate attrezzature specifiche per la loro conservazione o refrigerazione;
- chiedere preventiva autorizzazione per poter installare manufatti, scritte pubblicitarie, macchinari e impianti ed altro;

- fornire alla direzione di mercato tutti i dati e le documentazioni loro richiesti necessari per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche ;
- comunicare preventivamente i periodi di chiusura ai fini della verifica di quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento ;
- porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, prevenzione infortuni, prevenzione incendi, tutela dei lavoratori, ecc.
- consentire all'Ente Gestore l'utilizzo di una porzione di posteggio di vendita per lo svolgimento delle attività di vendita previste dal secondo comma punto 6 dell'art. 5 del presente regolamento;
- consentire l'accesso di personale incaricato ogni qualvolta l'Ente Gestore debba provvedere alla verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o a far eseguire lavori od interventi necessari alla manutenzione dei siti;

La permanenza di assegnatari e loro dipendenti o persone da loro indicate all'interno del mercato, oltre gli orari previsti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione su esplicita richiesta degli interessati.

#### ART. 19

#### NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Le vendite avvengono di norma mediante libera contrattazione.

Quando la scarsa quantità di determinati prodotti rende impossibile il soddisfacimento di tutte le richieste di acquisto da parte dei compratori interessati la Direzione, su esplicita richiesta di almeno due acquirenti e con la collaborazione del responsabile del posteggio di vendita, procede all'assegnazione delle forniture mediante l'esecuzione di asta pubblica che avrà luogo con offerta "all'orecchio" e con deliberazione pubblica da parte del migliore offerente che verrà indicato dall'astatore. Dopo l'aggiudicazione il prezzo offerto non può essere modificato nè dal venditore nè dal compratore.

L'Ente Gestore provvede alla massima divulgazione dei dati complessivi relativi alle quantità dei prodotti introdotti nel mercato.

Le vendite sono effettuate a cura degli assegnatari dei posteggi, dei magazzini e delle aree o da loro delegati i quali sono responsabili dell'esatta osservanza di tutte le norme relative alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonché della verifica dell'appartenenza dei compratori alle categorie previste dall'art. 16 sub. b) della L.R.20/79 .

La merce esposta nell'area d'uso dei posteggi deve essere collocata in modo tale da :

- evidenziarne distintamente la tipologia e quando già confezionata comprendere lotti di specie omogenea;

- non arrecare disagio od impedimento alla commercializzazione dei prodotti degli altri concessionari;
- non intralciare la movimentazione delle merci e delle persone permettendo una normale visibilità ed una agevole viabilità ;
- risultare esente da residui estranei che ne possano alterare artificialmente il peso ivi compresi quelli derivanti da operazioni di lavatura o ghiacciatura che, effettuate in maniera limitata e per lo stretto indispensabile, devono cessare almeno mezzora prima dell'inizio delle contrattazioni;
- consentire ai compratori di esaminare correttamente la merce;

I conferitori possono in qualsiasi momento ritirare dal mercato le merci non ancora vendute le quali però non possono essere messe in vendita durante la stessa giornata .

Durante le contrattazioni, la merce venduta o ritirata, deve essere mantenuta inequivocabilmente distinta da quella in vendita.

Eventuali reclami riguardanti differenze di peso, qualità, omogeneità, prezzo o errori di consegna non potranno essere proposti se presentati oltre la stessa giornata di ritiro della merce .

Le vendite si effettuano a peso netto o a collo .

I compratori ad ogni dell'acquisto effettuato devono, mediante apposito contrassegno personalizzato, identificare ogni collo o partita omogenea di colli .

Il venditore dopo 45 minuti dall'inizio delle contrattazioni, su richiesta del compratore, dovrà emettere un documento con l'indicazione della specie, peso e prezzo dei prodotti acquistati.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art.1 secondo comma è vietato entro un raggio di mt. 1000 dall'area del mercato, parimenti è vietata, negli orari di commercializzazione, la sosta di barche e veicoli trasportanti prodotti ittici non destinati o non provenienti dal mercato nonché la consegna di prodotti commercializzati fuori mercato;

## ART. 20

### DECADENZE E REVOCHE

L'assegnazione del posteggio, del magazzino e delle aree, è soggetta alla

#### **DECADENZA** per :

- scadenza naturale della concessione o autorizzazione ;
- rinuncia dell'assegnatario prima della scadenza;
- perdita dei requisiti prescritti per l'appartenenza alla categoria degli operatori in virtù della quale si è ottenuta l'assegnazione ;
- fallimento dell'assegnatario;
- cessazione definitiva dell'attività o scioglimento della società assegnataria;

- morte dell'assegnatario fatti salvi i diritti degli eredi così come previsto nell'art.17;
- presenza di un socio o dell'amministratore o del titolare nella compagine sociale di altra concessionaria salvo il caso previsto dal penultimo comma dell'art. 17.
- cessione dell'azienda ;
- mancata comunicazione delle variazioni nella titolarità dell'impresa e delle variazioni societarie (ragione sociale, composizione societaria, ecc.) ai sensi dell'art. 17.

**REVOCA** per :

- cessione totale o parziale dell'uso del posteggio o del magazzino o dell'area ;
- inattività completa per 30 gg. consecutivi o per 60 gg. complessivi nell'anno solare ritenuta ingiustificata dall'Ente Gestore con l'esclusione di quella derivante dall'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 23 del presente regolamento ;
- accertata morosità di oltre 30 gg. nei pagamenti dei canoni o delle tariffe dovute per l'uso di posteggi, magazzini, uffici ed aree, o per servizi erogati dall'Ente Gestore;
- mancato raggiungimento dei minimi previsti all'art. 17 realizzato nei due anni precedenti la verifica,
- accertate gravi scorrettezze commerciali, gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti, alle norme per la disciplina ed il funzionamento del mercato, gravi e ripetute infrazioni in materia di prevenzioni infortuni e tutela dei lavoratori ;

La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato .

Cessata o revocata l'assegnazione, i locali dati in concessione devono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi da persone e/o cose entro i 15 giorni successivi la cessazione o la notifica di revoca . In caso di mancata ottemperanza, l'Ente Gestore procederà allo sgombero addebitando all'assegnatario le spese necessarie ed anche quelle eventualmente necessarie al ripristino dei locali stessi

ART.21

VENDITE PER CONTO

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e secondo le norme vigenti. Ad essi spetta una provvigione da concordare tra le parti che, in ogni caso, non può superare il 5% del prezzo di vendita, la stessa è comprensiva delle spese secondo gli usi e le consuetudini locali nonché dello "star del credere" e costituisce corrispettivo per le seguenti prestazioni :

- esecuzione della vendita ivi comprese tutte le operazioni ad essa connesse;
- pesatura dei prodotti venduti
- compilazione dei conti vendita e di tutti gli altri documenti contabili previsti dal regolamento di cassa e dal vigente regolamento di mercato;

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto di vendita per i prodotti venduti dal quale deve risultare:

- la data di effettuazione della vendita;
- la natura e la qualificazione del prodotto, il numero dei colli ed il peso di ciascuna partita;
- il prezzo di vendita;
- il ricavo netto da accreditare al committente o mandatario;
- e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Devono inoltre tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle vendite effettuate per conto dei loro committenti o mandanti ivi compresi eventuali contratti di commissione che prevedono il corrispettivo per servizi aggiuntivi o particolari concordati con il conferitore.

## ART. 22

### CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci sono disciplinate da apposito ordine di servizio del Direttore .

L'introduzione di mezzi tecnici da utilizzare per la movimentazione delle merci deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione in relazione alla disciplina di cui al primo comma .

Tutti i mezzi tecnici operanti nel mercato devono chiaramente riportare l'indicazione esatta del proprietario.

## ART. 23

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Nei confronti di tutti coloro che, operando nel mercato, contravvengono alle norme della L.R. 20/79 e sue successive modificazioni ed integrazioni o del regolamento del mercato o alle disposizioni del Direttore, si applicano le sanzioni previste dall'art.19 della sopracitata Legge regionale con le seguenti modalità :

- Le infrazioni lievi comporteranno o diffida scritta o sospensione dei singoli da ogni attività di mercato fino a tre giorni da parte del Direttore con provvedimento definitivo.
- Le infrazioni gravi verranno sottoposte, a cura del Direttore all'attenzione della Commissione di Mercato che potrà procedere, o alla sospensione dei singoli da ogni attività di mercato e/o alla chiusura dei posteggi di vendita o magazzini, o alla sospensione dell'autorizzazione all'uso delle aree nei termini e con le modalità di cui all'art. 19 punto 2 sub a) della L.R. 20/79, o comunque esprimere il proprio parere per l'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Le sanzioni amministrative di cui al 2° comma dell'art. 19 della L.R. 20/79 vengono irrogate dall'Ente Gestore in maniera scalare tenendo conto della diversa rilevanza delle infrazioni così come indicato nel 1° comma dello stesso art. 19 .

## ART. 24

### RESPONSABILITÀ'

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di alcuna natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero a qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato .

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o da loro dipendenti causati alle attrezzature , impianti e locali del mercato e comunque all'Ente Gestore.

## ART. 25

### FORMA DEI PROVVEDIMENTI DELL' ENTE GESTORE

Tutti i provvedimenti demandati all'Ente Gestore vengono adottati dagli organi aziendali competenti.

## ART. 26

### DISPOSIZIONE FINALE

E' revocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente atto, il regolamento vigente precedentemente .

Si rinvia alle norme della Legge Regionale n° 20 del 30.3.79 e sue successive modificazioni ed integrazioni per tutto quanto non risulti previsto dal presente regolamento .

### NORME TRANSITORIE

## ART. 27

### TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI

Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere rinnovate anche in deroga al principio stabilito dall'art. 18 del presente regolamento in merito alla presenza di un socio o amministratore o titolare nella compagine sociale di altra concessionaria .

## ART. 28

### APPLICAZIONE TEMPORALE

Le concessioni per nuove assegnazioni terranno conto dell'avvenuto rispetto dei minimi di commercializzazione del biennio precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il primo biennio di esame per la verifica del rispetto dei minimi di commercializzazione, il cui mancato raggiungimento nei termini di cui all'art. 17 potrà portare all'applicazione degli eventuali provvedimenti di revoca, avrà inizio il 01.01,1998.